CAMERA DEI DEPUTATI N. **4481**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CIPRINI, CHIMIENTI, COMINARDI, DALL'OSSO, LOMBARDI, TRIPIEDI

Disposizioni in materia di lavoro occasionale e accessorio. Istituzione della piattaforma digitale per la stipulazione di contratti telematici con contabilità semplificata

Presentata l'11 maggio 2017

Onorevoli colleghi ! – Con l'abrogazione della disciplina sui cosiddetti *voucher* da parte del decreto-legge n. 25 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 49 del 2017, occorre ridisegnare i confini, i limiti e il campo di applicazione degli stessi.

Quando si parla di lavoro accessorio ci si riferisce a quei rapporti di lavoro che hanno a oggetto tutte quelle attività lavorative che non possono essere ricondotte a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, in quanto sono prestate in via saltuaria e si pongono in posizione ausiliaria e funzionale rispetto a una attività o situazione principale.

La peculiarità del lavoro accessorio è rappresentata dal meccanismo di pagamento del corrispettivo, fondato sul sistema dei buoni: il credito dovuto al lavoratore è stato, infatti, cartolarizzato in *voucher* aventi un valore nominale totale di 10 euro, comprendente, oltre al compenso spettante al lavoratore, anche quote per la gestione separata dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per l'assicurazione presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e una quota ulteriore a favore dell'INPS per la gestione del servizio.

Il legislatore si è occupato del lavoro occasionale accessorio, per la prima volta, nel 2003, introducendo una serie di norme finalizzate a intervenire, contrastandole, sulle forme di lavoro marginali generalmente caratterizzate da pagamenti in nero. Il decreto legislativo n. 276 del 2003, oltre a dettare una prima definizione dell'istituto, ne aveva individuato i confini ap-

plicativi, prevedendo che il lavoro accessorio potesse essere svolto solo relativamente a determinati tipi di attività (ad esempio, piccoli lavori domestici a carattere straordinario, collaborazioni per lo svolgimento di lavori di emergenza, realizzazione di manifestazioni eccetera) e che la sua disciplina fosse applicabile solo ad alcune tipologie di lavoratori (ad esempio, casalinghe, studenti, pensionati, disabili eccetera).

Da allora, l'istituto ha subìto numerose modifiche che ne hanno gradualmente ridisegnato i confini, estendendone significativamente i limiti e il campo di applicazione, a partire da quelli introdotti nel 2012 con la riforma Fornero, che ha eliminato i requisiti oggettivi e soggettivi previsti in precedenza. Requisiti questi ultimi che limitavano il campo di applicazione dell'istituto sia in riferimento al tipo di attività svolta sia ai soggetti coinvolti: la predetta normativa è applicabile a tutti i settori produttivi, a qualunque committente (compresi i committenti pubblici, con l'unico limite dei vincoli di spesa generalmente previsti dalla legge) e a qualunque lavoratore.

Il pacchetto lavoro del 2013 ha poi eliminato, dalla definizione legislativa, il riferimento alla « natura meramente occasionale » delle prestazioni, chiarendo che « l'unico parametro in base al quale verificare la legittimità del ricorso a quest'istituto è rappresentato dal rispetto dei limiti economici stabiliti dalla legge ».

A tal proposito, la legge, fino a giugno 2015, prevedeva che il lavoratore, nel corso dell'anno solare, potesse percepire, a titolo di lavoro accessorio, non più di 5.000 euro dalla totalità dei committenti, e, nel caso di prestazioni rese nei confronti di committenti imprenditori o professionisti, non più di 2.000 euro da ciascun singolo committente.

La riforma del 2015 ha innalzato il limite annuo complessivo a 7.000 euro, lasciando invece inalterato il limite di 2.000 euro per singolo committente imprenditore o professionista.

Entrambi i limiti vanno intesi come netti e sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, anche da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito; in tal caso, però, opera il più stringente limite complessivo di 3.000 euro annui di compenso. Questa possibilità, originariamente prevista solo per il biennio 2013-2014, è stata resa definitiva e strutturale dal decreto legislativo n. 81 del 2015 (articolo 48, comma 2).

Una particolare limitazione all'utilizzo di lavoro accessorio è stata introdotta dalla riforma del 2015: l'articolo 48, comma 6, del citato decreto legislativo n. 81 del 2015 prevede infatti il divieto di ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.

La proposta di legge persegue *in primis* (capo I) l'obiettivo di ripristinare sostanzialmente l'originario impianto normativo del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per quanto attiene alla definizione del lavoro accessorio e al suo campo di applicazione nell'ambito del *welfare* che consenta alle famiglie di accedere ai servizi alla persona, alla famiglia e per servizi attinenti l'abitazione domestica, nonché nell'ambito delle attività lavorative di natura occasionale rese a favore di alcuni committenti non imprenditori.

In secundis, la proposta di legge al capo II affronta il problema dei numerosi adempimenti formali richiesti dalla legge per gestire un contratto di lavoro (busta paga, comunicazioni all'INAIL e all'INPS), per le piccole imprese, con l'obiettivo di ridurre gli adempimenti formali e i costi amministrativi per l'attivazione di brevi contratti di lavoro nel caso in cui il piccolo imprenditore abbia bisogno di prestazioni di lavoro, a seguito del determi-

narsi di eccezionali picchi di lavoro.

L'obiettivo che si intende raggiungere esclude categoricamente la creazione di nuovi contratti succedanei ai contratti di lavoro flessibili già esistenti, e sottopagati. L'articolo 9 prevede infatti un trattamento economico, normativo e previdenziale pari al trattamento di cui godono i lavoratori, assunti a tempo determinato o indeterminato, che svolgono le medesime mansioni.

L'articolo 1 introduce « assegni di lavoro » che possono essere utilizzati solo da committenti non professionali o non imprenditori ovvero non professionisti, nell'ambito delle seguenti attività di lavoro accessorio (comma 2):

a) assistenza domiciliare e cura ai bambini, compresi i servizi di *baby sitting* ancorché di tipo ludico;

b) assistenza domiciliare, cura e benessere delle persone anziane, ammalate o con disabilità;

c) piccoli lavori domestici a carattere straordinario;

d) piccoli lavori di giardinaggio, nonché pulizia dell'abitazione domestica.

Ai sensi del comma 3, costituiscono altresì prestazioni di lavoro accessorio, le attività lavorative di natura occasionale rese a favore di committenti non imprenditori nell'ambito:

a) della collaborazione con enti pubblici e organizzazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, esclusivamente dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà;

b) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;

c) dell'insegnamento privato complementare.

A esclusione delle prestazioni di cui alla precedente lettera *a)* le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono ricorrere all'utilizzo di prestazioni meramente occasionali o accessorie.

I soggetti che, ai sensi del comma 4, possono beneficiare di tali assegni chèque sono:

a) i disoccupati;

b) gli studenti con meno di ventisette anni di età iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

c) i pensionati e le casalinghe;

d) i lavoratori di Stati non membri dell'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro;

e) i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito, nel limite di 2.000 euro di compenso per anno solare;

f) i disabili e i soggetti in comunità di recupero;

g) gli esercenti attività di lavoro autonomo occasionale privi di partita IVA con reddito annuo lordo fiscalmente imponibile derivante da dette attività complessivamente non superiore a 5.000 euro nell'anno solare.

Il valore di ciascun assegno è pari a 15 euro all'ora. Essi sono acquistabili tramite la piattaforma digitale, di cui all'articolo 5. I prestatori di lavoro accessorio ricevono inoltre una tessera magnetica dalla quale risulta la loro condizione lavorativa accessoria o meramente occasionale (comma 7).

L'articolo 2 disciplina l'utilizzo degli assegni orari, datati e numerati progressivamente, il cui acquisto è effettuato esclusivamente attraverso modalità telematiche, per il tramite della piattaforma digitale, di cui all'articolo 5.

Il comma 1 demanda a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la fissazione del valore nominale dell'assegno. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, il comma 2 prevede il valore nominale di 15 euro, annualmente rivalutabile sulla base degli indici dell'ISTAT.

Il comma 3 prevede la comunicazione alla direzione territoriale del lavoro competente, da parte dei committenti di cui all'articolo 1, comma 2, attraverso modalità telematiche, ovvero tramite la piattaforma telematica di cui all'articolo 5, compresi i sistemi di messaggistica istantanea o messaggi di posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo della prestazione nonché il giorno e l'orario di inizio e termine della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a trenta giorni.

Nelle more dell'attivazione delle modalità telematiche di cui all'articolo 5, al comma 4 si prevede che il compenso da parte del beneficiario del lavoro accessorio sia corrisposto tramite concessionari, di cui al comma 7 del medesimo articolo (INPS e agenzie di lavoro appositamente individuate dal decreto legislativo n. 276 del 2003).

Per il tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo 5, oltre al pagamento delle singole prestazioni lavorative, il committente, ai sensi del comma 5, provvede a effettuare altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale dell'assegno, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale dell'assegno. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

Il comma 6 prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali possa stabilire un valore nominale dell'assegno orario più favorevole nei confronti di specifiche categorie di soggetti utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali sia prevista una contribuzione figurativa.

Il comma 7 prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, individui il concessionario del servizio, e stabilisca i criteri e delle modalità relativi al versamento dei contributi, di cui al comma 5, nonché le relative coperture assicurative e previdenziali, nelle more dell'emanazione del decreto di istituzione della piattaforma digitale di cui all'articolo 5. Come precedentemente specificato, nel periodo transitorio, i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere *a)* e *c)*, e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

L'articolo 3 prevede, anche al fine di scongiurare l'utilizzo « in nero » dell'assegno orario d'impiego, la deducibilità dal reddito nella misura del 30% entro il limite di 6.000 euro.

L'articolo 4 evidenzia le finalità del capo II, ossia la necessità di mettere in contatto la domanda e l'offerta di lavoro per lo svolgimento di attività lavorative di tipo accessorio, attraverso la stipula di un contratto telematico, attraverso l'applicazione di una procedura telematica, ovvero la piattaforma digitale, istituita ai sensi dell'articolo 5, interconnessa con l'INPS. Tale procedura consente di disintermediare i soggetti interessati da lungaggini burocratiche, evitando, soprattutto alla piccola impresa, costi e oneri (come, ad esempio, la gestione della busta paga, le varie comunicazioni all'INPS, all'INAIL o al Centro per l'impiego). In questo modo si offre un servizio estremamente semplificato.

L'articolo 5 istituisce la piattaforma digitale denominata per la stipulazione di contratti telematici con contabilità semplificata, interconnessa con le piattaforme telematiche dell'INPS e dell'INAIL.

L'articolo 6 indica i criteri e identifica i soggetti che possono ricorrere alla piattaforma digitale. Tale accesso è consentito agli imprenditori del settore privato e ai professionisti, privi di dipendenti con qualunque forma di contratto. Detti committenti o professionisti inseriscono sulla piattaforma digitale la domanda di prestazioni lavorative discontinue o intermittenti, svolte,

nell'arco di un anno solare, ovvero previo preavviso al prestatore, anche in periodi od ore predeterminati nell'arco della settimana, del mese o del medesimo anno, purché rispettose dei limiti orari previsti per la generalità dei lavoratori dalla normativa vigente. Si tratta in effetti di un contratto di tipo intermittente, della durata minima di 7 giorni e massima di 90 giorni. Tali attività, come specificato al comma 1, possono essere svolte sia nell'ambito di attività lavorative di natura meramente occasionale ovvero nei casi di esigenze straordinarie di personale aggiuntivo o stagionale individuate dai contratti collettivi, sia nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale, ovvero delle attività agricole svolte in favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4.

I commi 4 e 5 dispongono che i soggetti (prestatori e committenti) che intendano ricorrere al lavoro accessorio per le attività di cui al comma 1 debbano accreditarsi alla piattaforma digitale, inserendo rispettivamente i dati dell'impresa e del prestatore d'attività lavorativa. I fruitori della piattaforma digitale possono liberamente aggiornare i dati con ulteriori informazioni. L'incontro tra la domanda e l'offerta si svolge in maniera trasparente e senza alcuna intermediazione da parte di terzi. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità di attuazione e di funzionamento della piattaforma compresi i criteri per l'accreditamento dei soggetti interessati e la conclusione del contratto telematico.

L'articolo 7 disciplina la procedura relativa alla conclusione dell'accordo contrattuale per via telematica, attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID), prevedendo, al comma 1, ai fini della domanda di assunzione e conclusione del contratto, la registrazione dei dati identificativi (dati personali e codice fiscale); la durata del contratto non inferiore a 2 giorni e non superiore a 90, nell'arco di un anno solare; la registrazione dei dati relativi al tipo di prestazione lavorativa svolta, al trattamento economico e normativo spettante al lavoratore in base alla tipologia dell'impresa committente, le ragioni del ricorso al contatto telematico, il luogo dove è svolta, il numero dei giorni e le date, nonché l'orario di svolgimento con indicazione dell'orario di inizio e termine della prestazione. Al riguardo, i committenti sono tenuti a inserire e comunicare attraverso la piattaforma digitale altresì i giorni e l'orario di inizio e termine di ogni singola prestazione lavorativa almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione lavorativa medesima; la registrazione delle misure di sicurezza adottate in relazione al tipo di attività; la documentazione necessaria alla conclusione del contratto.

Il comma 2 stabilisce che i dati registrati dalla piattaforma digitale siano resi disponibili alle Forze dell'ordine e alla direzione del lavoro che ne fanno richiesta per lo svolgimento di attività d'indagine e di controllo. Il Sistema di gestione della piattaforma provvede alla comunicazione in via telematica all'INPS, all'INAIL e al Centro per l'impiego dell'attivazione del contratto telematico.

Ai sensi del comma 3 il contratto di lavoro, la busta paga e ogni altra comunicazione fiscale e amministrativa inerente il contratto di lavoro in base ai dati inseriti sono trasmessi tramite la piattaforma digitale, senza alcun costo amministrativo e in base all'indicazione delle ore o dei giorni inseriti ed effettivamente svolti. Le informazioni precontrattuali e contrattuali previste ai sensi di legge sono fornite, in formato elettronico e su supporto durevole, ai soggetti interessati, all'INPS, all'INAIL e al centro per l'impiego per conto del datore di lavoro e del lavoratore.

Per quanto attiene alla transazione economica relativa alla prestazione lavorativa, ai sensi del comma 4, il pagamento delle prestazioni di lavoro e di accreditamento dei contributi previdenziali dovuti all'INPS e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL è effettuato tramite la piattaforma digitale (interconnessa con la piattaforma telematica INPS) che, si avvale dello SPID. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma e le

ulteriori condizioni e modalità tecniche per consentire il pagamento delle prestazioni lavorative e dei contributi in maniera tracciabile sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Ai sensi del comma 5, in relazione al ricorso alla procedura telematica di conclusione della prestazione di lavoro, il datore di lavoro corrisponde l'importo dovuto al lavoratore e agli enti preposti mediante pagamento elettronico, effettuato ai sensi del comma 4. La riscossione del compenso da parte del prestatore avviene mediante la procedura telematica, ma con modalità tracciabili (comma 6).

L'articolo 8 sancisce i divieti e le limitazioni dell'applicazione del contratto telematico con contabilità semplificata, vietandone il ricorso nei seguenti casi:

a) sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a norma degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero ad una sospensione del lavoro o a una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle medesime mansioni per le quali si intende fare ricorso al contratto telematico contabilità semplificata;

c) nei settori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

d) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, con particolare riferimento ai cantieri edili.

L'articolo 9 dispone che il prestatore d'attività lavorativa, cui viene somministrato il contratto telematico con contabilità semplificata non possa ricevere, per i periodi lavorati e a parità di mansioni svolte, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello.

Infatti, il trattamento economico, normativo e previdenziale dei lavoratori con contratto telematico con contabilità semplificata è riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e dei trattamenti per malattia e infortunio, congedo di maternità e parentale.

Al comma 3 si prevede infine che, per quanto non diversamente previsto dagli articoli 5 e seguenti della legge, si applichino le norme del contratto di lavoro intermittente di cui agli articoli 13 e seguenti del decreto legislativo n. 81 del 2015.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

DISPOSIZIONI PER IL *WELFARE* FAMILIARE E PERSONALE

ART. 1.

(Assegni per l'acquisto di servizi alla persona e alla famiglia).

1. Il presente capo prevede l'istituzione di assegni per l'acquisto di prestazioni di lavoro accessorio per servizi alla persona, alla famiglia e all'abitazione domestica, di seguito denominati « assegni ».

2. Possono acquistare gli assegni i committenti non professionali o non imprenditori ovvero non professionisti. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non professionali o non imprenditori ovvero non professionisti, nell'ambito:

a) dell'assistenza domiciliare e della cura ai bambini, compresi i servizi di *baby sitting* nonché di tipo ludico;

b) dell'assistenza domiciliare, della cura e del benessere alle persone anziane, ammalate o con disabilità;

c) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario;

d) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia dell'abitazione.

3. Costituiscono altresì prestazioni di lavoro accessorio le attività lavorative di natura occasionale rese a favore di committenti non imprenditori nell'ambito:

a) della collaborazione con enti pubblici e con organizzazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, esclusivamente dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà;

b) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;

c) dell'insegnamento privato complementare.

4. Ad eccezione delle prestazioni di cui al comma 3, lettera *a)*, del presente articolo, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono ricorrere all'utilizzo delle prestazioni di lavoro accessorio di cui al presente articolo.

5. Possono svolgere prestazioni di lavoro accessorio di cui al presente articolo:

a) i disoccupati;

b) gli studenti con meno di ventisette anni di età iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

c) i pensionati e le casalinghe;

d) i lavoratori di Stati non membri dell'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro;

e) i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito, nel limite di 2.000 euro di compenso per anno solare;

f) i disabili e i soggetti ricoverati presso comunità di recupero;

g) gli esercenti attività di lavoro autonomo occasionale privi di partita dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) che dichiarano prestazioni occasionali con reddito annuo lordo fiscalmente imponibile derivante da tali attività complessivamente non superiore a 5.000 euro nell'anno solare.

6. Le attività lavorative di cui al comma 2, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendo per tali le attività che danno luogo a

compensi non superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro.

7. I soggetti di cui ai commi 2 e 5 del presente articolo, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilità tramite la piattaforma digitale di cui all'articolo 5. A seguito della loro comunicazione i soggetti interessati allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio ricevono, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale risulta la loro condizione.

ART. 2.

(Disciplina degli assegni).

1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti non imprenditori o non professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche ovvero tramite la piattaforma telematica di cui all'articolo 5 uno o più libretti di assegni, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

2. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, il valore nominale dell'assegno è fissato in 15 euro all'ora. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 1, il predetto importo è comunque annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.

3. I committenti non imprenditori o non professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui all'articolo 1 sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla direzione territoriale del lavoro competente, attraverso modalità telematiche, ovvero tramite

la piattaforma telematica di cui all'articolo 5, compresi sistemi di messaggistica istantanea o messaggi di posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo della prestazione nonché il giorno e l'orario di inizio e di termine della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi.

4. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7 del presente articolo nelle more dell'emanazione del decreto istitutivo della piattaforma digitale di cui all'articolo 5, successivamente all'accreditamento dell'assegno da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

5. Fermo restando quanto disposto dal comma 6 del presente articolo, il pagamento delle spettanze alla persona che presenta l'assegno da parte del committente, avviene tramite la piattaforma digitale di cui all'articolo 5, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in misura pari al 13 per cento del valore nominale dell'assegno, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e all'INPS, in misura pari al 7 per cento del valore nominale dell'assegno. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla citata gestione separata dell'INPS.

6. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribu-

zione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire condizioni, modalità e importi orari dell'assegno specifici.

7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua, con proprio decreto, il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 del presente articolo e delle relative coperture assicurative e previdenziali nelle more dell'emanazione del decreto di istituzione della piattaforma digitale di cui all'articolo 5. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1 del presente articolo, i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere *a)* e *c)*, e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

ART. 3.

(Agevolazioni fiscali).

1. Il costo sostenuto dai committenti non imprenditori o non professionisti derivante dall'acquisto degli assegni, esclusivamente nell'ambito delle prestazioni di lavoro accessorio di cui all'articolo 1, comma 2, è deducibile dal reddito nella misura del 30 per cento entro il limite di 6.000 euro.

CAPO II

CONTRATTO TELEMATICO CON CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

ART. 4.

(Finalità).

1. Il presente capo II ha come finalità quella di agevolare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro per lo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio con contratto telematico di cui all'articolo 5, attraverso l'applicazione di una proce-

dura telematica di servizio, di contabilità e di pagamento del compenso semplificati.

ART. 5.

(Istituzione e gestione della piattaforma digitale per la stipulazione di contratti telematici con contabilità semplificata).

1. Per le finalità di cui all'articolo 4, è istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la piattaforma digitale per la stipulazione di contratti telematici con contabilità semplificata, interconnessa con le piattaforme telematiche dell'INPS e dell'INAIL, di seguito denominata « piattaforma digitale ». La piattaforma digitale è gestita dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

ART. 6.

(Disciplina della procedura del contratto telematico).

1. Possono ricorrere al contratto telematico con contabilità semplificata, esclusivamente tramite la piattaforma digitale, gli imprenditori del settore privato o i liberi professionisti che non hanno alle proprie dipendenze lavoratori, con qualunque forma contrattuale inquadrati, nell'ambito:

a) di attività lavorative di natura meramente occasionale ovvero nei casi di esigenze straordinarie di personale aggiuntivo o stagionale individuate dai contratti collettivi;

b) delle attività agricole di carattere stagionale, ovvero delle attività agricole svolte in favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Possono svolgere prestazioni di lavoro accessorio con contratto telematico con contabilità semplificata i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5.

3. Il contratto telematico con contabilità semplificata ha una durata non inferiore a due giorni e non superiore a novanta giorni nell'arco di un anno solare e con esso il lavoratore si pone a disposizione di un

datore di lavoro svolgendo la prestazione lavorativa anche in modo discontinuo o intermittente, pure con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi o in ore predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno secondo le esigenze del datore di lavoro, previo congruo preavviso al lavoratore ed entro i limiti orari giornalieri previsti dalla normativa vigente. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

4. I prestatori di attività lavorative di tipo accessorio, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 5, e i committenti di cui al comma 1 del presente articolo, che necessitano di prestazioni lavorative nei casi definiti dal medesimo comma 1, inseriscono rispettivamente la propria candidatura e le richieste delle predette figure lavorative senza rivolgersi ad alcun intermediario, attraverso gli accessi appositamente dedicati dalla piattaforma digitale per la stipulazione di contratti telematici con contabilità semplificata, quale sistema aperto e trasparente per l'incontro tra domanda e offerta. La piattaforma digitale è alimentata con informazioni utili a tale scopo, immesse liberamente dai soggetti interessati.

5. I soggetti di cui al comma 4 che intendono fare ricorso al contratto telematico con contabilità semplificata per prestazioni e nei casi di cui al comma 1 si accreditano alla piattaforma digitale comunicando e inserendo i dati dell'impresa o del lavoratore interessato.

6. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti le modalità di attuazione e di funzionamento della piattaforma digitale e gli ulteriori criteri e adempimenti previsti per l'accesso alla stessa piattaforma e per l'inserimento dei dati relativi al contratto telematico con contabilità semplificata.

ART. 7.

(Disciplina della procedura telematica del contratto telematico con contabilità semplificata e modalità di pagamento).

1. I prestatori e i datori di lavoro del settore privato stipulano il relativo accordo tramite il contratto telematico con contabilità semplificata, erogato dalla piattaforma digitale, e si identificano con il Sistema pubblico di identità digitale (SPID). Le parti inseriscono direttamente, mediante il SPID e secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 6, la domanda di assunzione e di conclusione del contratto inserendo i seguenti dati:

a) dati identificativi e attività svolta del datore di lavoro, nonché dati personali e codice fiscale dei prestatori di lavoro;

b) durata del contratto telematico con contabilità semplificata, che non può essere inferiore a due giorni e superiore a novanta giorni nell'arco di un anno solare;

c) registrazione dei dati relativi alle prestazioni lavorative svolte, modalità delle prestazioni lavorative, trattamento economico e normativo spettante al lavoratore in base alla tipologie dell'impresa committente, le mansioni svolte, ragioni del ricorso al contatto telematico con contabilità semplificata, il luogo dove è svolta, il numero dei giorni e le date e l'orario di svolgimento con indicazione dell'orario di inizio e di termine della prestazione. I committenti sono altresì tenuti a inserire e a comunicare attraverso la piattaforma digitale i giorni e l'orario di inizio e di termine di ogni singola prestazione lavorativa almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione lavorativa;

d) registrazione delle misure di sicurezza adottate in relazione al tipo di attività dedotta in contratto;

e) la documentazione necessaria alla conclusione del contratto con contabilità semplificata.

2. I dati registrati dalla piattaforma digitale sono resi disponibili alle Forze del-

l'ordine e alla direzione del lavoro che ne fanno richiesta per lo svolgimento di attività d'indagine e controllo. Il Sistema di gestione della piattaforma provvede alla comunicazione in via telematica all'INPS, all'INAIL e al centro per l'impiego dell'attivazione del contratto telematico con contabilità semplificata.

3. Il committente e il lavoratore ricevono tramite la piattaforma digitale all'indirizzo di posta elettronica inserito il contratto telematico con contabilità semplificata, la busta paga e ogni altra comunicazione fiscale e amministrativa inerente il contratto di lavoro in base ai dati inseriti senza alcun costo amministrativo e in base all'indicazione delle ore o dei giorni inseriti ed effettivamente svolti. Le informazioni precontrattuali e contrattuali previste ai sensi di legge sono fornite, in formato elettronico e su supporto durevole, ai soggetti interessati e all'INPS, all'INAIL e al centro per l'impiego per conto del datore di lavoro e del lavoratore.

4. La transazione economica per la prestazione lavorativa avviene mediante la piattaforma digitale, interconnessa con la piattaforma telematica dell'INPS, che, mediante il SPID, mette a disposizione dei prestatori di lavoro e dei committenti una procedura telematica di pagamento delle prestazioni di lavoro e di accreditamento dei contributi previdenziali dovuti all'INPS e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma e le ulteriori condizioni e modalità tecniche per consentire il pagamento delle prestazioni lavorative e dei contributi in maniera tracciabile sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. In relazione al ricorso alla procedura telematica di conclusione della prestazione di lavoro, il datore di lavoro corrisponde l'importo dovuto al lavoratore e agli enti preposti mediante pagamento elettronico, effettuato ai sensi del comma 4.

6. La riscossione del compenso da parte del prestatore di lavoro avviene mediante la procedura telematica di cui al comma 4 e con modalità tracciabili.

ART. 8.

(Divieti e limitazioni dell'applicazione del contratto telematico con contabilità semplificata).

1. Il lavoratore ha diritto a essere avvertito con congruo anticipo dell'inizio della prestazione lavorativa.

2. È vietato il ricorso al contratto telematico con contabilità semplificata:

a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero a una sospensione del lavoro o a una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle medesime mansioni per le quali si intende fare ricorso al contratto telematico con contabilità semplificata;

c) nei settori previsti dall'articolo 1 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

d) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, con particolare riferimento ai cantieri edili.

ART. 9.

(Compenso per prestazioni di lavoro di tipo accessorio con contratto telematico con contabilità semplificata).

1. Il lavoratore con contratto telematico con contabilità semplificata non deve ricevere, per i periodi lavorati e a parità di mansioni svolte, un trattamento economico

e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello.

2. Il trattamento economico, normativo e previdenziale dei lavoratori con contratto telematico con contabilità semplificata è riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e dei trattamenti per malattia e per infortunio, nonché per congedo di maternità e parentale.

3. Per quanto non diversamente disposto dal presente capo, si applicano le norme del contratto di lavoro intermittente di cui agli articoli 13 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

17PDL0056310